NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI

Art. 1

PERIODO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81

Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. (6) Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

Versione in vigore dal 21 aprile 2020, non più in vigore dal 20 giugno 2020 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali
Estremi	Legge 7 giugno 1991, n. 182
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1991

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) La L. 23 febbraio 1995, n. 43 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge." Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "All'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: "tra il 15 maggio e il 15 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 15 aprile e il 15 giugno"."

(6) Il D.L. 20 aprile 2020, n. 26 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere b) e c)) che "In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato: a) [...]; b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020; c) sono inseriti nel turno di cui alla lettera b) anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020;". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19, le consultazioni elettorali di cui al comma 1, anche gia' indette, possono essere rinviate di non oltre tre mesi, con lo stesso provvedimento previsto per la relativa indizione. Restano comunque valide le operazioni gia' compiute per lo svolgimento delle elezioni medesime".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-lo-svolgimento-delle-elezioni-dei-consigli-provinciali/art-1-periodo-abrogato-dalla-l-25-marzo-1993-n-81/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it